

COMUNE DI BESENELLO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 7 marzo 2016

IL SINDACO

F.TO dott. Cristian Comperini



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.TO dott.ssa Raffaella Santuari



Art. 1 – Definizione e finalità	pag. 3
Art. 2 – Requisiti per l’assegnazione.....	pag. 3
Art- 3 –Durata dell’assegnazione.....	pag. 3
Art. 4 – Modalità dell’assegnazione.....	pag. 3
Art.5 – Utilizzo dell’assegnazione.....	pag. 4
Art.6 – Diritti e doveri degli assegnatari.....	pag. 4
Art. 7 – Disdetta e rinuncia	pag. 5
Art. 8 – Revoca e risoluzione dell’assegnazione.....	pag. 5
Art. 9 – Rimborso spese.....	pag. 6
Art. 10 – Responsabilità per danni a persone o cose	pag. 6
Art. 11 – Modifiche al regolamento	pag. 6
Art. 12- Norme finali.....	pag. 6
Art. 13 – Entrata in vigore.....	pag. 6



Articolo 1 – Definizione e finalità

1. Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di gestione, concessione e uso degli orti comunali di proprietà del Comune di Besenello.
2. Ai fini del presente regolamento per “orto comunale” si intende un appezzamento di terreno del Comune di Besenello, individuato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, e destinato alla produzione di ortaggi, erbe aromatiche, piccoli frutti e fiori, per esclusivo consumo familiare.
3. Le finalità sono:
 - recuperare le più tradizionali attività manuali;
 - accrescere il senso di appartenenza alla comunità e al territorio;
 - favorire la cittadinanza attiva con la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
 - favorire le relazioni tra le persone e i principi di economia della condivisione tra cittadini;
 - migliorare l'efficienza nell'uso dello spazio pubblico, valorizzando il concetto di bene comune;
 - favorire stili di vita sani;
 - favorire la riqualificazione territoriale di tipo ecologico e ambientale;
 - accrescere la qualità estetica del paesaggio e contrastare la cementificazione del territorio.

Articolo 2 – Requisiti per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto i cittadini di nuclei familiari che:
 - sono residenti nel Comune di Besenello;
 - sono in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
 - non hanno in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili (terreni agricoli, ortivi o giardini di pertinenza di abitazioni) siti nel Comune di Besenello o Comuni limitrofi. Nel caso di aree verdi comuni o di giardini esclusivi all'interno di un condominio può essere concesso un orto qualora il regolamento condominiale vieti la formazione di orti in tali aree.
2. Ogni nucleo familiare, anagraficamente registrato, può presentare una sola domanda di assegnazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello che risulta dallo stato di famiglia.

Articolo 3 –Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione è concessa a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità, senza che nessun diritto di risarcimento spetti all'assegnatario. In tal caso all'assegnatario è dato un congruo preavviso.
2. La durata dell'assegnazione è fissata in tre anni, salvo il caso previsto dall'art. 4, comma 8, con decorrenza dal primo mese successivo di assegnazione dell'orto al 31 dicembre del terzo anno, salvo rinunce anticipate o revoche disposte dall'amministrazione comunale.
3. Alla scadenza del periodo di assegnazione l'assegnatario deve restituire l'orto libero e in perfetto stato di conservazione, pronto per la nuova assegnazione, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso per eventuali migliorie apportate.

Articolo 4 – Modalità dell'assegnazione

1. Il cittadino interessato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, presenta domanda agli uffici comunali entro il termine fissato nel bando, pubblicato ogni triennio, utilizzando l'apposito modulo dal quale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art.2.
2. L'assegnazione degli orti avviene mediante sorteggio pubblico cui sono ammesse le persone in possesso dei requisiti di cui all'art.2, fino a disponibilità degli orti.
3. L'assegnazione avviene associando al nome del richiedente estratto il numero dell'orto estratto, garantendo, in caso di presenza di precedenti assegnatari, l'attribuzione del numero di orto assegnatogli in precedenza.

4. A prescindere dal sorteggio, è criterio di priorità di assegnazione essere in condizioni sociali particolarmente disagiate, su proposta dei Servizi sociali di zona.
5. È ammesso dopo l'estrazione, per una sola volta, lo scambio degli orti fra gli assegnatari.
6. La graduatoria di assegnazione degli orti, dopo l'approvazione con deliberazione della Giunta comunale, viene pubblicata all'Albo telematico comunale e ha validità triennale decorrente dall'approvazione.
7. Qualora nel corso del triennio uno o più orti si rendano liberi, l'assegnazione avviene a favore dei richiedenti non assegnatari, secondo l'ordine della graduatoria.
8. Nel caso in cui le richieste siano inferiori al numero di orti disponibili, possono essere assegnati orti a richiedenti:
 - che hanno presentato domanda oltre il termine stabilito con assegnazione diretta secondo l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo comunale fino ad esaurimento degli orti disponibili;
 - non residenti con assegnazione di durata solo fino al 31 dicembre dello stesso anno di assegnazione.

Articolo 5 – Utilizzo dell'assegnazione

1. L'assegnatario è tenuto a rispettare il numero di orto assegnatogli dal Comune e i limiti del terreno a lui concesso.
2. L'assegnatario deve coltivare l'orto personalmente e con continuità, con l'eventuale collaborazione dei familiari.
3. L'orto non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
4. L'assegnatario non può svolgere attività diversa da quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso la produzione ricavata non può essere oggetto di attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli assegnatari

1. L'assegnatario dell'orto si impegna a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento e in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:
2. E' fatto obbligo di:
 - mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, ordinato e sgombero da materiali di risulta;
 - non modificare in alcun modo perimetro e fisionomia;
 - non danneggiare in alcun modo gli altri orti;
 - tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni. A tale scopo ogni assegnatario, anche a rotazione, deve dedicare una parte del proprio tempo;
 - non costruire capanni, baracche, tettoie o strutture similari, anche se di piccole dimensioni;
 - mantenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro 200 cm;
 - usare l'eventuale rimessaggio comune solo per depositare gli attrezzi e mantenere tali ripostigli in ordine e in buono stato di manutenzione;
 - non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari, in particolare inquinanti o nocivi;
 - pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
 - ripristinare l'orto alla fine di ogni periodo di assegnazione.
3. E' fatto divieto di:
 - utilizzare contenitori per la raccolta dell'acqua, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
 - accendere fuochi di qualsiasi genere;
 - erigere recinzioni di qualsiasi tipo e/o occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 - allevare o tenere in custodia nell'orto animali di qualsiasi specie;
 - portare nell'orto animali, anche cani tenuti al guinzaglio;
 - coltivare piante che possono danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (alberi da frutto e piante ad alto fusto, piante infestanti ecc.);

- affittare o dare in uso a terzi l'orto assegnato.
- 4. Sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, coperture tipo serre con un'altezza dal suolo non superiore a 120 cm in modo provvisorio e stagionale, nella misura in cui non diano origine a strutture indecorose, nel qual caso l'assegnatario si rende disponibile a rimuoverle su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale
- 5. L'Amministrazione comunale auspica metodi di coltivazione ecocompatibili mediante l'uso di concimi e antiparassitari previsti dalle norme per l'agricoltura biologica. In ogni caso è vietato l'uso di diserbanti, fatto che comporterebbe la revoca dell'assegnazione.
- 6. L'uso dell'acqua di irrigazione è riservato solo per l'innaffiatura dell'orto e deve essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. L'eliminazione di sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. Episodi ripetuti di consumo immotivato possono comportare la revoca dell'assegnazione dell'orto.
- 7. In qualsiasi momento l'assegnatario deve consentire al Comune di Besenello, mediante i propri incaricati, l'accesso per l'accertamento dello stato di coltivazione e di conduzione degli orti comunali.

Articolo 7 – Disdetta e rinuncia

1. Eventuali rinunce o disdette devono essere presentate tempestivamente e per iscritto agli uffici comunali in modo da consentire all'Amministrazione comunale di riassegnare gli orti resisi così disponibili.

Articolo 8 – Revoca e risoluzione dell'assegnazione

1. L'assegnazione dell'orto può essere revocata dall'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, in caso di:
 - decadenza dei requisiti previsti all'art.2;
 - grave o reiterata inosservanza di quanto previsto all'art. 5 e 6;
 - mancata coltivazione o abbandono ingiustificato dell'orto per un tempo superiore a tre mesi nel periodo di normale lavorazione dell'orto (marzo-ottobre).
2. In caso di assenza per malattia o impedimento fisico l'assegnatario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia per il periodo massimo di un anno, previa comunicazione scritta, senza diritto da parte del sostituto di subentrare.
3. La revoca dell'assegnazione non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Ogni motivo di revoca dell'assegnazione viene comunicato tempestivamente all'interessato.
5. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. L'orto deve essere lasciato libero entro 15 giorni dalla notifica della revoca, indipendentemente dalla scadenza naturale.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare o risolvere in qualsiasi momento l'assegnazione prima della scadenza del termine stabilito, qualora i terreni adibiti ad orti comunali, servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi. L'assegnatario potrà, in questo caso, ultimare il raccolto oppure chiedere la restituzione del canone proporzionalmente ai mesi residui.

Articolo 9 – Rimborso spese

1. Il canone annuo di concessione è stabilito con deliberazione della Giunta comunale e comprende anche forfettariamente il rimborso spese per l'utilizzo di acqua per irrigare.
2. Il primo canone di concessione deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione; negli anni successivi l'assegnatario deve versare il canone entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione dell'assegnazione per qualunque motivo i canoni di concessione non verranno rimborsati.

3bis. In caso di subentro, il canone da versare, per il primo anno, sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

Articolo 10 – Responsabilità per danni a persone o cose

1. L'assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. L'Amministrazione comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale che dovesse derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

2. L'assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'orto assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza, e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

Articolo 11 – Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Besenello. A titolo esemplificativo, può consistere in sostituzioni di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe e impianti comuni.

Articolo 12 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento è suscettibile di modifiche, sulla base di normative intervenute o delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di sua applicazione.

2. Eventuali modifiche verranno comunicate il giorno successivo all'approvazione agli assegnatari che avranno 30 giorni di tempo per comunicare la propria volontà di disdire anticipatamente la concessione con facoltà di beneficiare del raccolto o chiedere la restituzione del canone annuale proporzionalmente ai mesi residui..

Articolo 13 – Norme finali

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

2. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Articolo 14 – Entrata in vigore

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.